

Spett.le
Iccrea banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 - ROMA
c.a. dott. LUCA GASPARINI

Oggetto: Convenzione quadro nazionale

Egregi Signori,
abbiamo ricevuto la Vostra proposta del 19 febbraio 2021, che di seguito trascriviamo su nostra carta intestata, siglando ogni singola pagina ed apponendo in calce la relativa sottoscrizione, in segno di integrale accettazione di quanto ivi contenuto.

Cordiali saluti.


(Firma)

Data

ROMA, 19/02/2021

CONVENZIONE QUADRO NAZIONALE

per la realizzazione di un programma di credito sociale alle famiglie, denominato CooperaDAD, in favore di famiglie vulnerabili in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare che necessitano - in questo momento particolare - di strumenti per seguire la didattica anche a distanza, per evitare la marginalizzazione dei ragazzi stessi

Caritas Italiana con sede in Roma, Via Aurelia n. 796, iscritta all'anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR Lazio con protocollo nr. 0022434 del 27/03/2015, C.F. 80102590587, pec caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it, in persona di don Francesco Soddu nato a Chiaramonti (SS) il 25/10/1959, nella sua qualità di Direttore domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Caritas Italiana, munito dei necessari poteri (di seguito la "Caritas")

e

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, R.E.A. di Roma n. 801787, C.F. e N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 04774801007, Società Partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, capitale sociale Euro 1.401.045.452,35 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5251, in persona del Dott. Luca Gasparini a ciò debitamente autorizzato (di seguito anche "Iccrea") e nel seguito indicate anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSE

- a) Caritas Italiana è l'organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. Ha lo scopo di promuovere "la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica",
- b) Iccrea Banca S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche "GBCI"), di cui esercita la direzione e il coordinamento e, anche in collaborazione con le altre società del gruppo, ha lo scopo prevalente di rendere più completa, intensa ed efficace l'attività delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e Artigiane Affiliate (di seguito anche "BCC"), sostenendone e potenziandone l'azione mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria e mediante ogni altra idonea iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali delle stesse. In tale prospettiva, Iccrea svolge altresì una funzione di raccordo e coordinamento delle iniziative che possano coinvolgere le BCC, anche mediante la

- formalizzazione di Accordi e Intese con soggetti terzi finalizzate alla promozione presso le BCC del Gruppo, senza alcun obbligo di risultato, di prodotti, servizi e progetti di interesse delle stesse anche legati al Terzo settore;
- c) è intenzione delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo finalizzato ad avviare un programma di credito sociale alle famiglie, denominato CooperaDAD, in favore di famiglie vulnerabili in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare che necessitano - in questo momento particolare - di strumenti per seguire la didattica anche a distanza, per evitare la marginalizzazione dei ragazzi stessi;
- d) tale programma di credito sociale alle famiglie prevede le BCC aderenti all'iniziativa come banche finanziatrici e le Caritas Diocesane come soggetto erogatore dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio;
- e) Iccrea, nell'interesse delle BCC affiliate al GBCI, è disponibile a promuovere, senza alcun obbligo di risultato, l'adesione alla presente Convenzione presso le BCC stesse;
- f) le BCC che intendessero aderire alla presente Convenzione (di seguito "Convenzione") dovranno mandare apposita comunicazione di adesione ad Iccrea, ed in copia conoscenza a Caritas Italiana, per mezzo di lettera raccomandata A/R o messaggio di Posta Elettronica Certificata ("PEC") agli indirizzi indicati di seguito.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse, gli allegati ed i documenti eventualmente richiamati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

ICCREA e Caritas Italiana si impegnano, senza tuttavia assumere un obbligo di risultato, a promuovere, rispettivamente, presso le Banche e le famiglie che hanno i requisiti per beneficiare della presente Convenzione i contenuti della stessa. La Convenzione definisce i principi, le condizioni e le linee di indirizzo che regoleranno i rapporti tra le Banche ed i Beneficiari per la concessione a questi ultimi di finanziamenti da parte delle Banche finanziatrici nei termini ivi descritti.

Le Banche potranno aderire alla Convenzione con le modalità previste al successivo articolo 13 mediante sottoscrizione dell'Allegato A denominato "Lettera di adesione Banche".

Con la Convenzione la Banca aderente si impegna ad erogare ai Beneficiari di seguito indicati, fatta salva la valutazione del merito di credito del singolo Beneficiario, finanziamenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 5.

Art. 2 - Finalità della Convenzione

Il programma di credito sociale alle famiglie CooperaDAD persegue le seguenti finalità:

- supportare le famiglie vulnerabili in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare (istruzione primaria e istruzione secondaria, è esclusa l'istruzione superiore), affinché - in questo periodo di forzata assenza da scuola, ritenuta il luogo più idoneo alla formazione dei giovani - questi possano frequentare con gli idonei strumenti anche la didattica a distanza;
- l'inclusione sociale delle famiglie che hanno difficoltà di accesso al credito e che versano, quindi, in condizioni di temporanea vulnerabilità economica o sociale;

- la lotta alla povertà educativa minorile; combattere ogni forma di discriminazione;
- riduzione del digital divide;
- innalzamento della cultura finanziaria delle famiglie mediante la fornitura dei servizi accessori;
- diffondere la cultura della responsabilizzazione, dell'educazione finanziaria e del contrasto al sovra-indebitamento.

Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari diretti dei finanziamenti CooperaDAD sono individuati dalle Caritas Diocesane tra le famiglie vulnerabili, caratterizzate da un basso reddito, in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare (istruzione primaria e istruzione secondaria, è esclusa l'istruzione superiore).

La segnalazione alle Caritas Diocesane dei potenziali beneficiari dei finanziamenti può avvenire anche da parte delle BCC.

Le famiglie, di cui al precedente comma, sono quei nuclei familiari a basso reddito che si trovino in una condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale provocata anche dal sopraggiungimento di una significativa contrazione del reddito o dall'aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

In caso di impossibilità a gestire il numero di richieste di finanziamento, la BCC darà la precedenza alle famiglie già clienti della banca.

Qualora il richiedente presenti una storia creditizia negativa, la domanda di finanziamento non potrà, in alcun caso, essere processata.

Viceversa, nel caso in cui il richiedente risulti avere pregiudizievoli attive non sanate, prima di processare la richiesta sarà necessario un confronto tra le parti per valutare congiuntamente come sia più opportuno procedere.

Art. 4 - Plafond per i microfinanziamenti

Le BCC affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (GBCI) aderenti all'iniziativa di credito sociale CooperaDAD, mettono a disposizione un plafond massimo di finanziamenti, il cui importo è specificato nel modulo di adesione all'iniziativa, destinato all'erogazione dei microprestiti destinati ai beneficiari descritti all'articolo 3.

Art. 5 - Caratteristiche e finalità dei finanziamenti

L'importo dei finanziamenti, erogati sotto forma di mutuo chirografario, potrà essere ricompreso tra un minimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ed un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

La durata massima del finanziamento sarà di 18 mesi, quella minima di 6 mesi ed il rimborso avverrà mediante rate mensili.

Ai finanziamenti, come riportato nell'Allegato B "Condizioni" della presente Convenzione, non verranno applicati costi per il beneficiario ed il tasso applicato sarà pari a zero.

La destinazione del finanziamento è l'acquisto di dispositivi per seguire la didattica a distanza (DAD) e la didattica digitale integrata (DID). A titolo esemplificativo si riporta che è possibile acquistare: pc, tablet, stampanti, linea internet, materiale per la didattica.

Sono escluse destinazioni diverse da quelle necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica e, in particolare, sono escluse le spese per la cancelleria (quaderni, penne, zaini, astucci, etc...).

Art. 6 - Istruttoria e valutazione

Le Caritas Diocesane che di volta in volta aderiranno alla Convenzione prenderanno contatto con la BCC che, a sua volta, ha aderito alla medesima Convenzione.

La Caritas Diocesana provvederà a presentare i potenziali clienti alla Banca redigendo una relazione di presentazione del richiedente e delle finalità per le quali viene avanzata la domanda di finanziamento (Allegato C "Modulistica per pre-istruttoria" della Convenzione).

La Caritas Diocesana si farà anche carico di raccogliere tutta la documentazione ritenuta idonea e necessaria ai fini istruttori (ad es. documenti di identità, documenti di reddito, ecc...) e di fornirla alla BCC contestualmente alla relazione di cui sopra.

La BCC provvederà a raccogliere la domanda di finanziamento e la documentazione necessaria per avviare la pratica di richiesta di credito e ad effettuare tutte le verifiche di rito previste ex lege e/o dalle linee guida interne e tempo per tempo vigenti. In ogni caso, la BCC non si assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti. La Caritas Diocesana prende atto ed accetta la totale autonomia della Banca nella valutazione del merito creditizio del richiedente. Resta inteso che l'attività svolta da Caritas Diocesana è di mera indicazione alle BCC aderenti dei potenziali clienti e, in nessun caso, la stessa potrà sostanzarsi in "promozione" di prodotti bancari intesa come "pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela". Caritas Diocesana dovrà, quindi, astenersi espressamente da ogni atto riservato alla competenza delle BCC. Nel caso in cui la Caritas Diocesana individuerà dei potenziali clienti che soddisferanno i requisiti richiesti dalla presente Convenzione, si limiterà ad indicare il nominativo alla BCC aderente unitamente alla documentazione sopra descritta.

Art. 7 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

Il prestito accordato sarà erogato con le seguenti modalità: con accredito sul conto corrente base del beneficiario aperto presso la Banca senza costi. Contestualmente, la Banca predisporrà il pagamento diretto delle spese oggetto della richiesta di finanziamento così come emerso nel corso dell'istruttoria.

A tal fine, la Caritas Diocesana si farà carico di comunicare alla Banca tutti i dati necessari per effettuare i relativi bonifici/pagamenti (importo, coordinate bancarie e nominativo del soggetto beneficiario, causale, ecc...) come riportato nell'Allegato D denominato "Dettagli per pagamento".

La Banca consegnerà, al beneficiario copia del contratto di finanziamento e copia del piano di ammortamento con indicato l'importo e la scadenza delle singole rate.

Art. 8 - Fondo di garanzia

I finanziamenti CooperADAD potranno anche essere assistiti dalla garanzia di un fondo costituito da Fondosviluppo, eventualmente alimentato dalle singole Caritas Diocesane nonché da altri soggetti pubblici e privati.

La somma del fondo sarà depositata presso la BCC su un libretto di deposito a risparmio nominativo intestato alla Caritas locale che sarà vincolato a favore della BCC e non sarà nelle disponibilità della banca.

La garanzia del fondo coprirà il 100% dell'importo erogato.

Tutte le comunicazioni inerenti al fondo di garanzia, riportate agli articoli 9 e 11, saranno inviate anche a Fondosviluppo da parte della BCC.

Art. 9 - Cause di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento e modalità di escussione della garanzia

In caso di mancato pagamento di 4 (quattro) rate da parte del debitore, è facoltà della Banca provvedere nei modi d'uso alla chiusura del rapporto.

In particolare, la Banca provvederà ad inviare al cliente lettera di risoluzione del contratto di finanziamento. Qualora il cliente non ponga rimedio alle proprie inadempienze, trascorsi 10/15 giorni dall'invio della lettera di risoluzione e previa comunicazione alla Caritas Diocesana, la Banca procederà all'estinzione del rapporto imputando al Fondo di Garanzia di cui all'art. 8 un importo pari a quanto ancora dovuto dal cliente.

Art. 10 - Fornitura dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

Le Caritas Diocesane assicurano al beneficiario:

- nella fase pre-erogazione un tutoraggio/accompagnamento finalizzato a fornire servizi di assistenza nella gestione del bilancio familiare e informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite, nonché nell'individuazione degli strumenti da acquistare con il microprestito;
- per tutta la durata dell'ammortamento il monitoraggio, seguendo costantemente l'andamento delle restituzioni e stabilendo con la Banca una relazione di efficace reciprocità a beneficio del buon fine dell'operazione creditizia.

Art. 11 - Report mensile sull'andamento dei prestiti

La Banca si impegna a tenere informato il referente della Caritas Diocesana sulla qualità del rapporto bancario instaurato ed invierà un rendiconto mensile da cui risultino tutti i prestiti concessi, le rate pagate da ciascun debitore, il residuo debito in conto capitale e le rate non pagate, in modo che la Caritas Diocesana possa conoscere la propria disponibilità sul Fondo

costituito in garanzia, nonché assumere eventuali iniziative nei confronti dei debitori. A tal fine, la Caritas Diocesana individuerà un referente unico al quale la banca invierà i report periodici.

Art. 12 - Impegni delle Parti

ICCREA si impegna a divulgare la sottoscrizione della presente Convenzione presso le BCC aderenti al GBCI e a promuoverne l'adesione. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ICCREA non assume alcun obbligo nei confronti di Caritas Italiana relativamente agli impegni assunti delle BCC che aderiranno alla stessa.

Caritas Italiana si impegna a divulgare la sottoscrizione della presente Convenzione presso le Caritas diocesane a promuoverne l'adesione. Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a ICCREA le adesioni all'iniziativa delle Caritas Diocesane.

Nell'esecuzione dei suddetti impegni, le Parti e ciascuna Banca aderente sono responsabili del proprio operato nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Ciascuna Parte e/o Banca aderente sarà pertanto responsabile nei confronti delle altre per qualsiasi danno, pregiudizio e in genere conseguenza negativa derivante dalla mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione, manlevando le altre Parti e le altre Banche aderenti da ogni onere, costo o responsabilità al riguardo.

Resta fermo pertanto che ciascuna Banca aderente sarà responsabile del proprio operato senza che possa essere chiesto alcunché a ICCREA o ad altra Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

Art. 13 - Adesione delle Banche e perfezionamento della Convenzione

Le Parti concordano che l'accordo si applichi alle Banche Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo, di cui ICCREA è Capogruppo, che ne facciano espressa richiesta.

La richiesta sarà formalizzata per iscritto mediante Lettera di adesione, debitamente sottoscritta digitalmente dalla Banca aderente in conformità al modello riportato nell'Allegato A alla Convenzione.

L'adesione alla Convenzione della singola BCC si intende perfezionata, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., con la ricezione della Lettera di Adesione (di seguito, "Data di Efficacia"), unitamente a una copia della Convenzione, da parte di Iccrea e da parte di Caritas.

La Lettera di Adesione di cui al precedente comma, firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa via PEC ai seguenti indirizzi:

- per ICCREA:
chiefbusiness@pec.iccreabanca.it e per conoscenza a: terzosettore@iccrea.bcc.it
- per Caritas:
caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it

La Convenzione non si intenderà perfezionata nel caso di mancanza, incompletezza, irregolarità o non conformità della Lettera di Adesione alle disposizioni di cui sopra, ovvero nell'ipotesi di mancata o non corretta trasmissione della medesima nei modi e secondo le modalità sopra stabilite.

A decorrere dalla Data di Efficacia, ciascuna Banca assume gli obblighi ed acquista i diritti previsti dalla presente Convenzione ad essa applicabili.

Resta in ogni caso inteso che la perdita di efficacia, per qualsiasi motivo, della Convenzione comporterà, ipso facto, la perdita di efficacia di ciascuna singola adesione della Banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 cod. civ., fermo in ogni caso l'obbligo di ciascuna Banca di onorare gli impegni assunti nei confronti dei Beneficiari in relazione alle operazioni in corso alla data di cessazione della Convenzione e, conseguentemente, delle relative adesioni.

Si intenderà, inoltre, cessata ad ogni effetto e priva di qualsiasi efficacia l'adesione di una Banca che non faccia più parte del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

ICCREA non può, in nessun caso e per nessuna ragione, rispondere per inadempimenti alla Convenzione o per responsabilità di qualsiasi tipo da essa derivanti imputabili ad alcuna delle Banche aderenti, non assumendo al riguardo alcun impegno improprio in virtù della sottoscrizione della Convenzione, bensì esclusivamente un impegno a promuovere presso le Banche detta Convenzione nei termini sopra rappresentati.

Art. 14 - Durata della Convenzione e recesso

La presente Convenzione si intende operante a decorrere dalla data di sottoscrizione e resterà valida per l'anno scolastico 2020/2021. Resta ferma la possibilità di recesso delle Parti e/o delle BCC aderenti da esercitarsi mediante raccomandata A/R o messaggio di Posta Elettronica Certificata da inviarsi agli indirizzi indicati nell'art. 19, con un preavviso di almeno 30 giorni, senza dare luogo a nessuna pretesa risarcitoria.

La convenzione può essere modificata e rinnovata per il successivo anno scolastico con l'accordo delle parti riguardo a singole clausole, mediante semplice scambio di corrispondenza tra le parti stesse.

Resta espressamente inteso che la BCC aderente si impegna ad applicare le condizioni vigenti al momento del recesso/risoluzione della Convenzione per qualsiasi causa alle richieste di finanziamento che, al momento dell'efficacia del recesso/risoluzione della Convenzione, dovessero risultare già presentate.

Art. 15 - Pubblicizzazione e promozione dell'iniziativa

Le Parti si impegnano ad attuare, di comune accordo, un'adeguata pubblicizzazione e promozione dell'iniziativa, allo scopo di diffondere le finalità del programma di credito sociale alle famiglie denominato CooperADAD.

Art. 16 - Esclusiva. Patto di non concorrenza

Le Parti concordano che le attività oggetto del presente Contratto non sono assistite da alcun patto di esclusiva, potendo ciascuna Parte avvalersi, nello svolgimento delle stesse, di soggetti terzi incaricati di operare nello stesso territorio e/o ambito operativo, anche in forza di contratti di diversa natura.

Art. 17 - Revisione delle condizioni

1. A far data dal 01/01/2022, ICCREA potrà apportare modifiche alla presente Convenzione, informandone le BCC aderenti, a fronte di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di modifica delle proprie politiche commerciali e distributive conseguente all'adeguamento di mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero a fronte di processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno. In questo caso, ICCREA darà comunicazione scritta della modifica alla Caritas mediante raccomandata A/R o messaggio di Posta Elettronica Certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva la facoltà di questa ultima e delle BCC aderenti di recedere dalla presente Convenzione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica con le medesime modalità.

2. Resta inteso che, in caso di variazioni della Convenzione che dovessero riflettersi sui finanziamenti già stipulati dalle BCC aderenti, i rapporti con i Beneficiari finanziati nell'ambito della presente Convenzione verranno gestiti da ciascuna BCC nel rispetto della normativa di settore tempo per tempo vigente.

Art. 18 - Corrispettivi

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni regolate nella presente Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 19 - Comunicazioni

Per ogni atto, comunicazione e notifica, anche di natura giudiziaria, le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi di seguito indicati, salvo successive modifiche da comunicarsi per raccomandata con avviso di ricevimento o via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Le Parti altresì, per gli scopi di cui alla Convenzione, nominano i seguenti referenti:

Iccrea Banca S.p.A.

Referente: Marco Marcocci – terzosettore@iccrea.bcc.it

Indirizzo: Via Lucrezia Romana 41/47, 00178-Roma

PEC: chiefbusiness@pec.iccreabanca.it e per conoscenza a terzosettore@iccrea.bcc.it

Caritas Italiana

Referente: Don Francesco Antonio Soddu

Indirizzo: Via Aurelia 796 – 00165 Roma

PEC: caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it e per conoscenza a segreteria@caritas.it

Nel caso di variazione dei propri referenti, della propria sede legale o comunque del domicilio come sopra eletto, la Parte interessata dovrà comunicare l'eventuale nuovo domicilio all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o via P.E.C.. La nuova elezione di domicilio avrà efficacia nei confronti della Parte destinataria decorsi 7 (sette) giorni lavorativi bancari dal ricevimento di detta comunicazione.

Per le Banche aderenti, vale quanto indicato nell'atto di adesione.

Art. 20 - Divieto di cessione della Convenzione

1. I diritti ed obblighi della presente Convenzione non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 21 - Rapporti con i terzi. Responsabilità

Fermi restando gli obblighi previsti dalla presente Convenzione è fatto, altresì, divieto a ciascuna Parte nonché alle Caritas diocesane e alle BCC aderenti di utilizzare il nome dell'altra nei rapporti commerciali e/o nelle trattative condotte nell'ambito della sua propria attività d'impresa, nonché di inserirne il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa a detta attività.

Del pari, è fatto divieto alle Parti nonché alle Caritas diocesane e alle BCC aderenti di sfruttare, con qualsivoglia altra modalità o mezzo, l'esistenza del rapporto con l'altra al fine di accreditarsi e trarne altrimenti profitto e/o vantaggio nell'ambito della sua attività istituzionale, rimanendo per ciò stesso responsabile direttamente nei confronti dell'altra Parte per i danni dalla stessa subiti (reclami, contestazioni e quant'altro) anche in termini di immagine, derivanti direttamente o indirettamente dal non corretto svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto.

Le Parti, le Caritas diocesane e le BCC aderenti, altresì, non saranno in alcun modo responsabili per i danni derivanti a terzi che abbiano confidato senza colpa nella conclusione di un contratto di finanziamento e saranno tenuti indenni e manlevati dalle altre Parti per tutti i danni che alla stessa dovessero derivare, anche per effetto di pretese di terzi, in conseguenza delle attività dallo stesso poste in essere in esecuzione del presente Contratto.

Art. 22 - Legge applicabile. Conciliazione e Foro competente

La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere tutte le eventuali controversie relative al presente Contratto in via bonaria. Qualora per qualunque ragione non sia possibile addivenire alla bonaria soluzione, per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma con espressa esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 23 - Registrazione. Oneri fiscali e previdenziali

Il presente Contratto, formato mediante corrispondenza, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art 1 della Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/86 ed il relativo onere è a carico della Parte che procede alla registrazione.

Le Parti si danno atto che i corrispettivi dovuti per le attività oggetto del presente Contratto costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. e che sono assoggettati ad IVA, essendo resi in relazione all'esercizio dell'attività di impresa autonomamente svolta.

A fini previdenziali, le Parti dichiarano che le attività oggetto del presente Contratto sono svolte in maniera occasionale e senza vincolo di continuità e/o stabilità e che, pertanto, queste non sono soggette ad obblighi di natura previdenziale nei confronti dell'altra.

Art. 24 - Trattamento e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) ed è tenuta ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto dal citato Regolamento e, in generale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'attività disciplinata dal presente Contratto.

Per tutta la durata della Convenzione le Parti si impegnano a trattare i dati nei limiti di quanto indicato nelle informative e secondo le preferenze di consenso rilasciate dai singoli interessati. Ciascuna Parte adotterà, inoltre, tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Nel caso in cui si rendesse necessario nominare soggetti terzi quali Responsabili del trattamento di tutti o parte dei dati raccolti, le Parti ne controllano l'operato ed esercitano l'attività di direzione, per quanto di propria competenza, volta al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni del Contratto, facendo sì che suddetti soggetti sottoscrivano analogo impegno, ricevendo altresì le relative istruzioni a norma di legge per i Responsabili del trattamento.

Ciascuna Parte coopererà con le altre per fornire riscontro a eventuali istanze di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati avanzate alle altre Parti a norma del capo III del Regolamento, facendo sì che lo stesso venga fornito nel più breve tempo possibile - e comunque non oltre i termini prescritti dalla normativa in vigore - e si impegna a garantire la più stretta osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni che l'Autorità Garante dovesse assumere in relazione ad eventuali ricorsi o ispezioni.

Nel caso in cui le Parti determinino, per una diversa attività o in virtù di determinazioni di legge, congiuntamente, le finalità e i mezzi del trattamento, le stesse saranno considerate contitolari del trattamento. In tali casi le Parti determineranno in modo trasparente, mediante un contratto interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento.

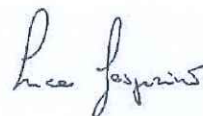
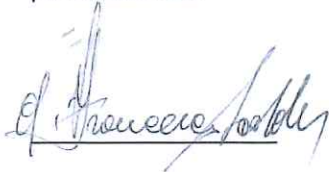
Allegati:

- **Allegato A:** lettera di adesione

- Allegato B: condizioni economiche
- Allegato C: modulistica per analisi dei requisiti ai fini della segnalazione del nominativo alla Banca
- Allegato D: dettagli per pagamento

Firmato
Iccrea Banca

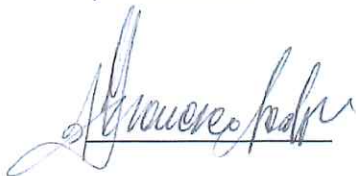
per accettazione



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si intendono specificamente approvate le seguenti clausole: art. 1 (Oggetto del Contratto), art. 7 (Modalità di erogazione dei finanziamenti), art. 12 terzo comma (impegni delle parti), art. 21 (Rapporti con i terzi. Responsabilità), art. 14 (Durata della Convenzione e recesso), art. 20 (divieto di cessione della Convenzione), art. 17 (Revisione delle condizioni), art. 22 (Legge applicabile. Conciliazione e Foro competente).

Firmato
Iccrea Banca Firma

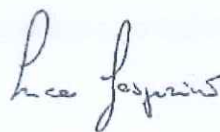
per accettazione



Ove concordate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, compresi gli allegati, Vi preghiamo di trascriverla su Vostra carta intestata e di inviarcela debitamente sottoscritta in segno di accettazione e di benessere. Distinti saluti.

Firmato
Iccrea Banca

Firma per accettazione



ALLEGATO "A"
LETTERA DI ADESIONE BANCA

[Luogo e data]

Spett.le

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, Nr. 41/47
00178 - Roma
PEC: chiefbusiness@pec.iccreabanca.it
E in Cc terzosettore@iccrea.bcc.it

E, p.c. Spett.le

Caritas Italiana
Via Aurelia, 796
00165 Roma
PEC: caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it
E in Cc segreteria@caritas.it

Oggetto: alla CONVENZIONE QUADRO NAZIONALE per la realizzazione di un programma di credito sociale alle famiglie, denominato CooperaDAD, in favore di famiglie vulnerabili in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare che necessitano di strumenti per seguire la didattica anche a distanza, sottoscritta da Caritas Italiana e Iccrea Banca

La sottoscritta _____, con sede legale in via _____, _____ - _____ (____), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, n. _____, partecipante al Gruppo IVA Gruppo bancario cooperativo Iccrea – P.IVA 15240741007, iscritta all'Albo delle banche n. _____, Cod. ABI: _____, iscritta all'Albo delle società cooperative n. _____, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. _____, nato a _____ (____), il _____/_____/_____, c.f. _____ a quanto infra facoltizzato dall'art. _____ del vigente Statuto Sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ (di seguito "Banca" o "Banca aderente"),

DICHIARA

di aderire alla Convenzione stipulata in data _____/2020 tra Iccrea Banca e Caritas Italiana, per l'effetto di accettare, come di fatto accetta, tutte le condizioni in essa previste, con specifico riferimento ai singoli articoli ed allegati e di impegnarsi al rispetto di quanto in essa integralmente contenuto.

Come previsto dall'art. 3 della Convenzione comunica che il plafond di finanziamenti messo a disposizione ammonta a € _____ (euro _____/00).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del Contratto le comunicazioni ad essa rivolte devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Indirizzo, CAP, Comune:

PEC:

Referente dell'Accordo Quadro:

Il presente atto di adesione firmato digitalmente, unitamente a copia del Contratto, deve essere inviato tramite PEC a Iccrea Banca chiefbusiness@pec.iccreabanca.it e per conoscenza a: terzosettore@iccrea.bcc.it – Caritas Italiana caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it e per conoscenza a segreteria@caritas.it

(Timbro e firma della Banca)

Riportare il testo della Convenzione siglato in ogni pagina.

ALLEGATO "B" CONDIZIONI ECONOMICHE

APPLICATE alla CONVENZIONE QUADRO NAZIONALE per la realizzazione di un programma di credito sociale alle famiglie, denominato CooperaDAD, in favore di famiglie vulnerabili in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare che necessitano di strumenti per seguire la didattica anche a distanza, sottoscritta da Caritas Italiana e Iccrea Banca

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	Da € 250,00 (importo minimo) a € 1.000,00 (importo massimo).
DURATA DEL FINANZIAMENTO	Da 6 mesi (durata minima) a 18 mesi (durata massima). La durata del finanziamento, entro tale range, è a discrezionalità dell'istituto erogante.
COSTO DEL FINANZIAMENTO	• Spese di istruttoria, estinzione anticipata, incasso rata: non previste • Tasso applicato: zero
CONTO BASE DEL BENEFICIARIO	• Senza costi di apertura

ALLEGATO "C"
**MODULISTICA PER ANALISI DEI REQUISITI AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DEL
NOMINATIVO ALLA BANCA**

Per le richieste di finanziamento di cui alla CONVENZIONE QUADRO NAZIONALE per la realizzazione di un programma di credito sociale alle famiglie, denominato CooperaDAD, in favore di famiglie vulnerabili in cui siano presenti bambini o ragazzi in età scolare che necessitano di strumenti per seguire la didattica anche a distanza, sottoscritta da Caritas Italiana e Iccrea Banca

Modulistica per pre-istruttoria

• **Sezione 1 – Anagrafica richiedente**

Nome _____ Cognome _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Paese _____

Residenza _____ Comune _____ Provincia _____

Stato civile _____ Componenti nucleo familiare _____ Bambini/ragazzi in età scolare _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

E-mail _____

Rapporti bancari _____

Allegati: Carta d'Identità - Codice Fiscale - Documento attestante percezione di reddito (Es.: busta paga)

• **Sezione 2 – Professione**

Occupato ____ Datore di lavoro _____

Data inizio attività lavorativa _____ Tipologia di contratto _____

Motivazione dello stato di disoccupazione _____

Data di inizio del periodo di disoccupazione _____

• **Sezione 3 – Situazione finanziaria della famiglia**

Prestiti in essere ____ Tipologia del prestito _____ Durata _____

Importo concesso € _____ Importo utilizzato € _____ Soggetto finanziatore _____

Garanzie _____

Prestiti richiesti e non concessi (motivazione) _____

- **Sezione 4 – Motivazione della richiesta di CooperaDAD**

Importo richiesto € _____ Durata dell'ammortamento _____

Destinazione dei fondi, acquisto di _____

Figlio/a frequentante _____

Altro _____

Allegati Nr. ____ preventivi di spesa della ditta _____

- **Sezione 5 – Commento sul nucleo familiare da parte di Caritas Diocesana**

Si precisa che i dati e le informazioni personali riportati nel presente modulo sono stati acquisiti dalla Caritas Diocesana previo rilascio all'interessato di specifica informativa ex art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 che, tra le altre cose, prevede espressamente la comunicazione dei dati medesimi alla BCC aderente all'iniziativa.

ALLEGATO "D"
DETTAGLI PER PAGAMENTO

Beneficiario:

IBAN:

Causale:

Nominativo acquirente (beneficiario finanziamento):



Allegare: preventivo, fattura, altra documentazione